

ALLEGATO B - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI SOCIETARI

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c. - art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate)

Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69, la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa

- appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
 - soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali ovvero appartenenti alla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento").

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei

liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635, comma 1, c.c. punisce (con la reclusione da uno a tre anni) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (sia di società che di enti privati) che, anche per interposta persona, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A differenza della precedente formulazione la norma punisce ora non solo il caso in cui sia avvenuto in concreto lo scambio e/o la ricezione di danaro o di altre utilità, ma anche il caso in cui vi sia stata anche solo la "sollecitazione" dello scambio. La norma, nella sua nuova formulazione, punisce altresì il reo anche nel caso in cui la società non abbia subito dalla sua condotta alcun danno, divenendo a tutti gli effetti un reato di pericolo e non più di danno.

La norma punisce - nella nuova formulazione - anche chiunque, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti in precedenza citati (ovverosia anche soggetti diversi da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori).

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito - anche se in maniera meno grave (e cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) - se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Il comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni sono previste a carico del soggetto che offre, promette o dà (anche per interposta persona) denaro o altre utilità alle persone sopra indicate (dunque, ad essere punito è non solo il corrotto, ma anche il corruttore).

Le pene stabilite dall'art. 2635 c.c. sono raddoppiate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del Decreto, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore.

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti a un'altra società.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

- (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;
- (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
- (iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:

- (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;
- (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);
- (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate

dall'amministratore corrotto;

(v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui al comma 1 dell'art. 2635-bis c.c., viene commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Al secondo comma, la norma punisce anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a

cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

La condotta si realizza quando, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si formano documenti in tutto o in parte falsi, si alterano documenti veri, si rendono dichiarazioni false oppure si omettono informazioni rilevanti.

2. Aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello giuridico della Fondazione "Biotechnopolo di Siena" sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Presidente Comitato Tecnico Scientifico CNAP Collegio dei revisori dei Conti Direttore Generale	Controllo e verifica sul rispetto della legge e dello statuto Controllo e verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Controllo e verifica sull'adeguatezza dell'assetto	False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.) Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Indebita	MEDIO ALTA



Ufficio dirigenziale di Presidenza Internal Audit e Risk Management	organizzativo, amministrativo e contabile	restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.)	
Ufficio Stampa e comunicazione	Controllo e verifica sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.)	
Area Affari Generali		Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.)	
Ufficio Risorse Umane	Controllo contabile Reporting con le Autorità di controllo	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)	
Ufficio Contabilità e Bilancio	Verifica dei dati e dei documenti contabili	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	
Ufficio ICT	Verifica comunicazioni ai Fondatori ovvero al pubblico, in generale inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	
Area Legale Compliance e Privacy		Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	
Ufficio Contratti e Contenzioso	Verifica degli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)	
Ufficio Compliance e Privacy		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	
Ufficio Chief of Staff	Verifica sulle creazioni di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bis</i>)	
Ufficio Partenariati Strategici	Controllo e verifica sull'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni)	Reati inerenti la	
Ufficio Project Management	L'attività di controllo sull'operato dell'amministratore in genere e sulle		
Ufficio dirigenziale Stampa e Comunicazione			

	deliberazioni assunte Formazione Contabilità <i>Reporting</i> con le Autorità di controllo Formazione dei documenti contabili Fatturazione, sia attiva che passiva Gestione amministrativa contratti attivi Gestione amministrativa contratti passivi	funzione delegata	
--	--	-------------------	--

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni ai Fondatori relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione "Biotechnopolo di Siena" (bilancio d'esercizio, corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.).
- Le operazioni che possano incidere sull'integrità del Patrimonio/Fondo di dotazione/Fondo di Gestione.
- La predisposizione dei prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa.
- La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.
- La gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultimo a terzi relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione "Biotechnopolo di Siena".

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno

essere previste dall'Organo di Vigilanza (OdV), anche dietro suggerimento del Collegio dei Revisori della Fondazione "Biotechnopolo di Siena", al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "B" sono gli amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti, operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché collaboratori esterni, Partecipanti, Sostenitori e partner, come già definiti nella Parte Generale del Modello al paragrafo 2.4 (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi operative, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- b) omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica,

- patrimoniale e finanziaria;
- c) non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività Patrimonio/Fondo di dotazione/Fondo di Gestione della Fondazione e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - assicurare il regolare funzionamento della Fondazione "Biotechnopolo di Siena" garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione da parte del Collegio dei revisori o della società di revisione;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti

pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- d) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori esecutivi e non, il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici, all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità



REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocinii

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Regolamenti” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.